



COMUNE DI COSTA SERINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Prot. n.3129
Reg. Ord. n. 19/2025

Costa Serina, 09.07.2025

ILSINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza 11/2025 e ritenuto necessario apportare delle modifiche;

Viste le segnalazioni pervenute dai cittadini relative all'esercizio di lavori ed attività rumorose ed all'uso di motori domestici presso le civili abitazioni (quali azionamento di falciatrici, motoseghe, macchine tosa-erba ecc.) che recano disturbo e fastidio alla quiete pubblica ed al riposo, specialmente nelle prime ore pomeridiane;

Considerato che la stagione estiva vede a Costa Serina, per via del rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, l'afflusso di numerosi villeggianti i quali vengono anche e soprattutto per godere del meritato riposo;

Ritenuto avvalersi delle facoltà previste dalla vigente normativa e stabilire particolari forme di tutela della quiete pubblica, specialmente nell'interesse dei turisti e villeggianti nelle ore del pranzo e del riposo pomeridiano, per tutto il periodo estivo;

Ritenuto comunque e in ogni caso salvaguardare le attività agricole nelle aree esterne o limitrofe ai centri abitati che producono attività rumorose dovute allo sfalcio dei pascoli nonché al pascolo di armenti e greggi;

Richiamato il regolamento di zonizzazione acustica approvato con delibera di C.C. n. 39/2003;
Vista la L. 26/100/1995 n. 447 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

**NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA DEL MESE DI LUGLIO E DAL 1 AL 31 AGOSTO
2025 SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
IL DIVIETO DELL'INIZIO PRIMA DELLE ORE 08.00
E NELLA PAUSA COMPRESA TRA LE ORE 13.00 E LE ORE 15.00**

di qualsiasi attività rumorosa ed incomoda compreso l'utilizzo di strumenti e macchinari ad uso domestico quali falciatrici, motoseghe, macchine tosa-erba ecc, fatta eccezione per i soli mezzi adibiti ad uso agricolo ed in aree limitrofe od esterne alla delimitazione del centro abitato.

Gli Ufficiali ed Agenti di P.L. e di P.S. sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.
Rimane salvo contro il presente provvedimento il ricorso entro sessanta giorni al T.A.R. Lombardia.

IL SINDACO

Fausto Dolci

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)